

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Le novità del decreto giustizia su ristrutturazione dei debiti e finanza interinale

Crisi d'impresa, la miniriforma punta su accordi e continuità

Pagine a cura
di **EDOARDO STAUNOVO**
POLACCO*

L'importanza dei rapporti fra banche e debitori in crisi è nota sia in termini di necessità di giungere ad accordi sui tempi e i modi di soddisfacimento dei debiti pregressi (in una realtà economica sostenuta prevalentemente dal credito bancario come quella italiana), sia in termini di erogazione di nuova finanza che consenta all'impresa di proseguire l'attività anche nella prospettiva della pianificazione complessiva del superamento della crisi.

Su entrambi gli aspetti il dl 83/2015 e la legge di conversione apportano novità di rilievo: viene apprestata una disciplina ad hoc per gli accordi di ristrutturazione dei debiti con banche e intermediari finanziari e viene agevolata l'erogazione di finanza interinale urgente nel concordato in bianco, negli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. e nelle proposte di accordo ai sensi del comma 6 di tale norma.

Per gli accordi di ristrutturazione, l'art. 9 introduce l'art. 182-septies l. fall. il quale prevede che, quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'art. 182-bis l. fall. viene modificata nel senso che l'accordo può individuare una o più categorie di banche e intermediari finanziari aventi fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei ed il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non

aderenti, purché appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizioni di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il 75% dei crediti della categoria.

La stessa banca o intermediario finanziario, aggiunge la norma, può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria ed i creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo sono

considerati aderenti ai fini del raggiungimento della soglia del 60% di cui al primo comma dell'art. 182-bis l. fall.

Il Tribunale, in questi casi, procede all'omologazione, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, previo accertamento che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli degli aderenti, abbiano avuto completa ed aggiornata informazione, sia-

no stati messi in condizione di partecipare alle trattative e possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

La norma prevede inoltre una disciplina ad hoc per gli accordi di moratoria con banche o intermediari finanziari, estendendo in modo analogo a quello già visto, e a determinate condizioni, gli effetti ai non aderenti, fermo restando che in nessun caso a questi ultimi (anche negli accordi), possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il man-

tenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.

Quanto invece alla finanza interinale, l'art. 1 del dl 83/2015 modifica l'art. 182-quinquies l. fall. prevedendo che il debitore possa chiedere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili anche prima del deposito della documentazione da allegare alla domanda di concordato «piena» e soprattutto che, nel presentare il concordato in bianco, l'accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero la proposta di accordo ex art. 182-bis, comma 6, l. fall., egli possa chiedere al tribuna-

le di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili (anche sotto forma di mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere), funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato nel concordato in bianco per la

presentazione del piano ovvero all'udienza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o ancora alla scadenza del termine nella proposta di accordo di ristrutturazione.

Al fine di ottenere l'autorizzazione il debitore deve specificare nel ricorso la destinazione dei finanziamenti, il fatto che non è in grado di reperire le risorse diversamente e che, in mancanza, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. A tal punto il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

Per concludere, l'estensione degli accordi di ristrutturazione ai creditori estranei appartenenti a categorie omogenee di crediti bancari o finanziari consentirà di superare i dissensi dei titolari di posizioni creditorie inferiori al 25% dell'indebitamento complessivo per categoria, dissensi che non di rado impediscono il perfezionamento degli accordi. Del pari, la finanza interinale prededucibile in situazioni di comprovata necessità e urgenza favorisce la continuità aziendale nei periodi spesso decisivi che immediatamente precedono il confezionamento definitivo dei piani concordati e degli accordi di ristrutturazione.

* **Giorgio Tarzia e Associati Studio legale**

Accordi di ristrutturazione con banche e intermediari finanziari

Il debitore può chiedere di estendere gli effetti degli accordi raggiunti con almeno il 75% degli altri creditori bancari o finanziari a creditori bancari o finanziari non aderenti con posizioni giuridiche e interessi economici omogenei. Il Tribunale omologa l'accordo con estensione degli effetti in caso di trattative di buona fede, informative complete e aggiornate ai non aderenti, possibilità di partecipare alle trattative e soddisfacimento in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Finanza interinale urgente

Il debitore che presenta il concordato in bianco, l'accordo di ristrutturazione o la proposta di accordo può chiedere di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili per necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale dimostrandone la necessità e l'urgenza. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

